N **2394-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore **PORTATADINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 dicembre 1984 (Stampato n 625)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 dicembre 1984

—

Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data

Presentata alla Presidenza il 10 aprile 1985

ONOREVOLI DEPUTATI ! — I protocolli sottoposti alla ratifica del Parlamento recano emendamenti agli accordi di finanziamento collettivo dei servizi aerei di navigazione forniti dall'Islanda e dalla Danimarca, risalenti al 1956 e da tutti considerati, per esperienza trentennale, importanti strumenti di cooperazione internazionale al fine di garantire la sicurezza del traffico aereo transatlantico. Le spese per i servizi di aiuto alla navigazione aerea non potevano essere sopportate dalla Danimarca e dall'Islanda solamente. Successivamente si venne instaurando un sistema di rivalsa nei confronti degli operatori, che tuttavia comportava la costituzione di forti disavanzi ai danni delle amministrazioni danese ed islandese.

Il sistema attuale, conseguente all'adozione degli emendamenti in questione, comporta le tasse poste a carico degli utilizzatori come una parte degli anticipi che gli Stati contraenti sono tenuti a versare, sulla base di preventivi di spesa per l'anno in corso.

Il nuovo sistema modifica, inoltre, l'applicazione geografica dell'accordo, allargando dal 50° al 45° parallelo il margine meridionale di definizione di « traversata atlantica ». Tale soluzione, volta ad agevolare l'adesione della Spagna agli accordi in parola, favorisce anche l'Italia, in quanto esclude in parte la traversata dalla assoggettabilità alla tassa.

Per tali motivi la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzare la ratifica dei protocolli in esame.

PORTATADINO, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, ed il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data ai due protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 14 e all'articolo 13 dei protocolli stessi.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 80 milioni nell'anno 1984, corrispondenti rispettivamente a corone danesi 245.214 e a dollari USA 24.125, farà carico al capitolo n. 2156 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*